
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 814 del 12 APR. 2013

DIREZIONE Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari Generali

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: ottemperanza sentenza n. 551/2013 del TAR Catania sezione II su ricorso della Dr.ssa D'Izzia Maddalena e per essa dell'erede Avv. Rossana Caudullo, nel nome e nell'interesse della gestione liquidatoria ex USL 22- liquidazione e pagamento Euro 68.128,98.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 APR. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 12 APR. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari generali che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con sentenza n. 1521/2000, depositata il 11.8.2000 e notificata il 26.10.2000, il TAR di Catania, sezione II, si pronunciava sul contenzioso a suo tempo avviato, con tre separati ricorsi, dalla D.ssa D'Izzia Maddalena, ex dipendente della USL 22 di Vittoria, avente ad oggetto la presunta illegittimità degli atti relativi al collocamento a riposo della stessa e, definitivamente decidendo, rigettava il primo ricorso, accoglieva il secondo ed in parte accoglieva ed in parte rigettava il terzo ricorso, condannando l'Amministrazione, per l'effetto, al pagamento del solo "conguaglio della tredicesima mensilità";

VISTA la nota del 27.9.2000, prot. 32830, a mezzo della quale la D.ssa D'Izzia richiedeva, invece, la corresponsione degli emolumenti relativi al periodo febbraio 1992-luglio 1992, oggetto del contenzioso, nonché il conguaglio tredicesima, con rivalutazione ed interessi;

VISTA la nota prot. 2163/Segr. del 27.11.2000 a mezzo della quale veniva richiesto parere in proposito dall'Avv. Andrea Scuderi, difensore della USL 22 costituito in giudizio ;

VISTO il parere reso in proposito dall'Avv. Scuderi, pervenuto in data 20.3.2001, il quale confermava la contraddittorietà ed imprecisione contenute nella sentenza in commento, in quanto, pur affermando la condanna dell'USL 22 al pagamento del "rateo tredicesima", non conteneva alcuna pronuncia in ordine alla domanda di pagamento della retribuzione relativa al periodo in cui la ricorrente avrebbe avuto diritto a restare in servizio e per il quale veniva riconosciuto solo il diritto al pagamento della differenza sulla tredicesima mensilità ;

VISTO il ricorso ex art. 33 u.c. della l. 1034/71 e successive modificazioni ed integrazioni, notificato all'Avv. Scuderi quale difensore dell' USL 22 il 6.3.2001, a mezzo del quale la D.ssa D'Izzia, riconoscendo le perplessità sopra manifestate, richiede al TAR Catania le modalità per la corretta esecuzione della sentenza;

VISTA la deliberazione n. 1406 del 22.3.2001 a mezzo della quale si disponeva la costituzione in giudizio della Azienda USL 7 , per i motivi in atto meglio descritti, nominando quale difensore l'Avv. Andrea Scuderi del Foro di Catania;

VISTO il ricorso ex art. 33 u.c. della l. 1034/71 e successive modificazioni ed integrazioni, notificato in data 26.6.2001 all'Azienda USL 7, alla Gestione Stralcio ed alla ex USL 22 , a mezzo del quale la D.ssa D'Izzia, facendo seguito all'atto di diffida e messa in mora notificato il 14.5.2001, richiedeva ulteriormente al TAR Catania le modalità per la corretta esecuzione della sentenza;

VISTA la deliberazione n. 323 del 20.7.2001 a mezzo della quale l'Avv. Scuderi veniva nominato difensore dell'Azienda per la costituzione e resistenza in giudizio anche nel suddetto ricorso;

VISTO il ricorso in appello al C.G.A. notificato all'Azienda ed alla Gestione Stralcio in data 27.10.2001 a mezzo del quale la D.ssa D'Izzia richiedeva l'annullamento della sentenza n. 1521/2000 del T.A.R. Catania nella parte in cui trascura di pronunciarsi sul richiesto riconoscimento del diritto dell'appellante alla retribuzione non percepita per il periodo 1.2.1992-17-7-1992 e richiede, altresì, la corresponsione della indennità di incentivazione inerente il plus-orario per lo stesso periodo;

VISTA la deliberazione n. 1863 del 6.11.2001 e successiva n. 2533 del 18.12.2001 a mezzo delle quali l'Avv. Scuderi veniva nominato difensore dell'Azienda per la costituzione e resistenza in giudizio anche nel suddetto ricorso nonché per la proposizione di appello incidentale nell'interesse dell'AUSL 7 ;

VISTA la sentenza n. 547/06 depositata il 21.9.2006 del CGA di Palermo che respingeva l'appello proposto dalla Dr.ssa D'Izzia avverso detta sentenza n. 1521/2000, nonché l'appello incidentale dell'AUSL7, confermando la condanna dell'amministrazione al solo pagamento del rateo tredicesima, affermando, tuttavia, in motivazione, che *"la Dr.ssa D'Izzia ha comunque svolto, limitatamente al periodo dal 1.2.1999 al 17.7.1992 attività lavorativa"*;

VISTA la sentenza n. 551/2013 del TAR Catania, sezione II, depositata il 18.2.2013, che, in accoglimento del ricorso originariamente proposto per la esecuzione della decisione del TAR n. 1521/2000 dalla Dr.ssa D'Izzia, e successivamente proposto dall'erede, Avv. Caudullo Rossana, definitivamente decidendo, accoglieva il ricorso, ordinando alla Gestione Stralcio istituita presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, di dare esecuzione, secondo quanto indicato in motivazione, alla sentenza del TAR Catania n. 1521 /2000, entro giorni 60 dalla comunicazione per via amministrativa o dalla notifica della decisione, nominando , per l'ipotesi di ulteriore inadempienza, il Dirigente Generale dell'Assessorato della salute quale commissario ad acta e condannando, infine, la predetta Gestione Stralcio al pagamento delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge;

PRESO ATTO che il TAR Catania nella sentenza 551/2013 citata afferma in motivazione che *"la Dr.ssa D'Izzia e per essa l'erede Avv. Rossana Caudullo, ha diritto a conseguire gli emolumenti stipendiali non corrisposti per il periodo dal 1.2.1992 al 17.7.1992"* sulla scorta di quanto affermato dal CGA di Palermo nella richiamata decisione, secondo il quale *"la Dr.ssa D'Izzia ha comunque svolto limitatamente al periodo 1.2.1992-17.7.1992 attività lavorativa"*;

VISTA la nota prot. A.I.3/25376 del 13.3.2013 dell'Assessorato della Salute, Area Interdipartimentale 3, che, nel trasmettere copia di detta decisione, richiede al Commissario Straordinario dell'Azienda di provvedere per conto dell'Assessorato alla immediata ed integrale esecuzione (comprensiva delle spese di giudizio) della decisione, nel rispetto del termine indicato dal TAR (giorni sessanta) al fine di evitare i maggiori oneri ad esso scaturenti anche dall'eventuale insediamento del commissario ad acta;

VISTA la nota del 22.3.2013 del Direttore del Settore Personale dell'Azienda che trasmette l'elenco delle spettanze dovute alla Dr.ssa D'Izzia Maddalena (e per essa all'erede Avv. Rossana Caudullo) comprensive della 13^ mensilità , pari ad Euro 24.866,77 al lordo delle ritenute di legge e preso atto che l'importo a suo tempo liquidato a titolo di conguaglio 13^ di Euro 1.597,72 giusta delibera n. 1608 del 29.4.99 , non è mai stato incassato dalla interessata o dall'erede;

CONSIDERATO che a tale importo vanno aggiunti interessi e rivalutazione , trattandosi di credito il cui diritto è maturato antecedentemente al 23.12.1994, ai sensi dell'art. 22 comma 35 della legge 23.12.1994 n. 724 , del D.M. 1.9.1998 n. 352 e della Circolare Ministeriale 23.12.1998 n. 83, come interpretati alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 669 del 5.2.2009, che ha confermato che per i crediti retributivi maturati prima del 1.1.1995 spettano sia gli interessi che la rivalutazione monetaria ;

ACCERTATO che tale importo per interessi e rivalutazione ammonta ad Euro 41.139,43 , calcolato mese per mese dal 1.2.1992 al 28.2.2013 come da prospetti allegati;

VISTO l'importo delle spese legali dovute, pari a complessive Euro 2.123,55 come da nota spese dell'Avv. Virgadavola, difensore costituito in giudizio dell'Avv. Caudullo ;

CONSIDERATO pertanto che si può procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di **Euro 68.129,75** di cui di cui Euro 24.866,77 a titolo di retribuzioni lorde non corrisposte per il periodo 1.2.1992-17.7.1992, comprensive di rateo tredicesima mensilità, Euro 41.139,43 a titolo di interessi legali e rivalutazione per il periodo 1.2.1992-28.2.2013, ed Euro 2.123,55 per spese di giudizio;

SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Nel nome e nell'interesse della gestione liquidatoria USL 22, in ottemperanza alla decisione n. 551/2013 del TAR Catania sezione II, resa su ricorso della Dr.ssa D'Izzia Maddalena, e per essa dell'erede Avv. Rossana Caudullo, meglio descritta in premessa :

LIQUIDARE in favore dell'Avv. Rossana Caudullo, quale erede della Dr.ssa D'Izzia Maddalena, l'importo complessivo di **Euro 68.129,75** ripartito come segue:

- €. 24.866,77 a titolo di retribuzioni **lorde** non corrisposte per il periodo 1.2.1992-17.7.1992, comprensive di rateo tredicesima mensilità, , ed Euro 2.123,55 per spese di giudizio;
- €. 2.123,55 a titolo di spese di giudizio;
- €. 24.866,77 a titolo di retribuzioni **lorde** non corrisposte per il periodo 1.2.1992-17.7.1992, comprensive di rateo tredicesima mensilità,
- €. 41.139,43 a titolo di interessi legali e rivalutazione per il periodo 1.2.1992-28.2.2013;
- Pagare l'importo suddetto in favore dell'Avv. Rossana Caudullo, erede della Dr.ssa D'Izzia Maddalena, mediante bonifico sull'IBAN : IT 40 Q 02008 26301 000300532190 presso il Banco di Sicilia Agenzia 1 – Vittoria.
- Autorizzare la relativa spesa a gravare sulla delibera n. 3229 del 12.09.2007 avente ad oggetto: "approvazione rendiconto dei debiti nella gestione stralcio e iscrizione somme nel conto patrimoniale dell'AUSL 7"
- Disporre la immediata esecutività del presente atto al fine di al fine di evitare i maggiori oneri scaturenti dall'eventuale insediamento del commissario ad acta già nominato dal TAR Catania.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			